

## RISCOSSIONE

### ***La rateizzazione del debito interrompe la prescrizione e prova la notifica della cartella***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO**

[Scopri di più >](#)

La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 19401 depositata ieri 16 giugno**, è tornata ad affrontare il caso in cui il contribuente abbia presentato un'**istanza di rateizzazione** degli importi iscritti a ruolo e, successivamente alla notifica di un avviso propedeutico alle procedure cautelari, lamenti l'**omessa notifica delle cartelle di pagamento** o intenda far valere l'intervenuta **prescrizione**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **preavviso di iscrizione ipotecaria** da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della **mancata impugnazione di alcune cartelle di pagamento** e della conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria con esse avanzata.

Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che tuttavia rigettava il ricorso. Seguiva la presentazione di un **ricorso in appello** innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ma, ancora una volta, il gravame veniva rigettato. In particolare, la CTR della Toscana rilevava che **l'istanza di rateizzazione** presentata dal contribuente rispetto agli importi indicati nelle cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, **pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, si configurava quale «atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche»**.

Pertanto il contribuente proponeva **ricorso per cassazione** affidato ad un unico motivo, con cui lamentava la violazione e falsa applicazione degli [articoli 2937 e 2944 cod. civ.](#) per avere il giudice di appello **errato** nel ritenere che **la presentazione dell'istanza di rateizzazione** degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, **implicasse una rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione**.

La Corte di Cassazione, investita di tale questione, ha ritenuto **infondata tale dogliananza** e così ha rigettato il ricorso avanzato dal contribuente, sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.

I giudici di vertice, infatti, hanno rammentato che il **riconoscimento** dell'altrui diritto, al quale l'[articolo 2944 cod. civ.](#) ricollega l'effetto interruttivo della **prescrizione**, può anche essere **tacito** e concretarsi in un **comportamento obiettivamente incompatibile** con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr., **Cass. n. 18904/2007**).

Applicando tale principio alla fattispecie in esame, così come osservato dalla suprema Corte, ne deriva che, se è vero che **l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza** in ordine all'*an* della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta **integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex [articolo 2944 cod. civ.](#)** ed è altresì **incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento**.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno richiamato le più recenti pronunce (cfr., **Cass. n. 3347/2017; Cass. n. 12735/2020; Cass. n. 5549/2021**), ove si è precisato che: «*In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto e ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento*», e che: «*Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione...*».

Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'istanza di **rateizzazione** ha come imprescindibile **presupposto logico-giuridico** proprio la **piena conoscenza del debito** per il quale si richiede la dilazione.

Sul punto, essa ha osservato che difatti **è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato** (cfr., **Cass. n. 5160/2022**).

Da ultimo, i giudici di vertice hanno precisato che, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la **rateizzazione del debito, la contestazione in ordine all'*an* della pretesa tributaria è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento** (cfr., **Cass. n. 14781/2021**) e sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime.

In conclusione, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.